



Sentenza. n. 198/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del Consigliere Rossana De Corato, all'esito dell'udienza del **13 maggio 2025** ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37280** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da **XXX** nato a XXX (XXX) il XXX (Cod. Fisc. XXX), rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Putignano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Bari, al P. le Aldo Moro, n. 37

contro:

il **Ministero della Giustizia** - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in persona del Ministro *pro tempore*, non costituito;

e

l'**INPS**, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale Regionale, in Bari, alla Via Putignani n. 108

VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il ricorso;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

UDITE all'udienza del 13 maggio 2025, l'avv. Angela Maria Contento, presente per delega per il ricorrente e l'avv. Ilaria De Leonardis, per l'INPS

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con il ricorso in epigrafe, depositato in segreteria in data 16 gennaio 2023, il

ricorrente, XXX, ex Assistente capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, cessato dal servizio in data 13 gennaio 2023, ha impugnato il Decreto del Ministero della Giustizia (D.A.P. - Dipartimento generale del Personale e della Formazione) del 27 gennaio 2011, denegativo del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle seguenti infermità: (i) *“Cervicolomboartrosi, ernia discale C5-C6, C6-C7 e L5-S1 a media incidenza funzionale”*; (ii) *Gastroduodenite*; (iii) *Esofagite erosiva da reflusso*”, in completa adesione al parere espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (CVCS) nell’adunanza n. 283/2010 del 16 giugno 2010, anch’esso impugnato nel presente giudizio.

2.- Il ricorrente ha contestato il surriferito diniego di riconoscimento della dipendenza da fatti di servizio delle patologie suindicate, asseritamente insorte nel corso del suo servizio e per sua causa.

Nello specifico, il difensore del ricorrente, dopo aver analiticamente indicato le molteplici e variegate attività e mansioni a cui è stato adibito lo XXX sin dalla data del suo arruolamento (2002) e nel corso dei successivi anni di servizio (servizio di sentinella, addetto al “Nucleo Traduzioni”, servizi diurni e notturni di vigilanza esterna con utilizzo costante e continuativo del giubbotto antiproiettile, effettuazione di numerose ore di lavoro straordinario ecc.) caratterizzati anche dalla frequente esposizione alle intemperie e agli eventi climatici più disparati, ha censurato il giudizio di diniego espresso dall’Amministrazione di appartenenza non avendo questo valorizzato adeguatamente gli eventi di servizio segnalati e la loro influenza nociva sullo stato di salute dello XXX *“...neppure sotto il profilo della concausa efficiente e determinante...”*, e ponendosi, in ogni caso, *“...in chiaro contrasto con le conoscenze scientifiche accreditate...”* secondo cui, con riferimento alle infermità gastrica ed osteoarticolare, *“...tra i fattori che predispongono il soggetto alla sua insorgenza, i più ricorrenti ed importanti sono certamente le continue sollecitazioni fisiche cui è sottoposto l’organismo, nonché l’esposizione a condizioni ambientali ed atmosferiche avverse (perfrigerazione)...”*.

In relazione a quanto sopra riportato, e sulla scorta delle conclusioni medico-legali a cui, pure, è pervenuto il consulente di parte, dott. Antonio Cassotta nella *“Relazione medico-*

legale di parte - Valutazioni patologie attribuibili a causa di servizio” (depositata in allegato al ricorso), il ricorrente ha, pertanto, conclusivamente chiesto che sia dichiarata “...la sussistenza del requisito sanitario costitutivo della dipendenza da causa di servizio e conseguente ascrivibilità alla Tabella A, D.P.R. n 834/1981, per le affezioni **1. Cervicolomboartrosi, ernia discale C5-C6, C6-C7 e L5-S1 a media incidenza funzionale**; **2. Gastroduodenite**; **3. Esofagite erosiva da reflusso**”.

Infine, ha formulato, in via istruttoria, l’istanza di espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) finalizzata all’ottenimento di un’ulteriore valutazione medico-legale della richiesta dipendenza da causa di servizio.

3.- Con atto depositato in data 29 settembre 2023, si è costituito l’INPS chiedendo, in via preliminare, che sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso per “...difetto di previa domanda amministrativa e/o per carenza di interesse...” e, in subordine “...il rigetto della stessa per infondatezza della pretesa...”.

4.- Venuto il giudizio, una prima volta, in discussione all’udienza pubblica del 10 ottobre 2023, questo giudice, con ordinanza n. 66/2023 ha disposto una CTU sulla controversa questione, affidandola al Collegio medico legale del Ministero della Difesa, presso la Corte dei conti, all’uopo formulando i seguenti quesiti: «...1.- Se le seguenti infermità: -Cervicolomboartrosi, ernia discale C5-C6, C6-C7 e L5-S1 a media incidenza funzionale”; - Gastroduodenite; - Esofagite erosiva da reflusso” riscontrate nella visita collegiale di riferimento (CMO di Bari, verbale n. 2477 del 28 gennaio 2010) siano dipendenti da causa di servizio e nell’affermativa: 2.- indicare a quale categoria di indennità, assegno o pensione fossero ascrivibili alla medesima data...».

5.- In data 7 febbraio 2025, è stato depositato il “Parere medico-legale” reso dal CTU designato, nella sua versione definitiva - non essendo pervenute osservazioni delle parti, al parere preliminare datato 23 gennaio 2025 - ivi concludendosi nei seguenti testuali termini: “...le infermità, riscontrate nella visita collegiale di riferimento (CMO di Bari, verbale n. 2477 del 28 gennaio 2010) risultano essere - 1. [Cervicolomboartrosi, ernia discale C5-C6, C6-C7 e L5-S1 a media incidenza funzionale] meglio inquadrabile come [spondiloartrosi diffusa della colonna cervico-lombare con discopatie protrusive

multiple ad impegno funzionale emg accertato] da giudicare SI dipendente da causa di servizio ed ascrivibile ad una 7^ ctg della tabella A con emolumenti da datare all'istanza prodotta dal ricorrente"; - 2. [Esofagite erosiva da reflusso], meglio inquadrabile come: [gastroduodenite erosiva con esofagite da reflusso], da giudicare NON dipendente da causa di servizio pertanto decadendo la necessità della successiva ascrivibilità tabellare..."

6.- All'odierna udienza di discussione, non costituito il Ministero della Giustizia, il difensore del ricorrente ha chiesto l'accoglimento della domanda, in conformità al parere espresso dal CTU, l'avv. De Leonardis per l'INPS si è riportata integralmente alle conclusioni formulate negli atti scritti.

7.- Il giudizio è stato definito, come da dispositivo, letto nella stessa udienza, di seguito trascritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il ricorso introduttivo, il ricorrente XXX, cessato dal servizio in data 13 gennaio 2023, impugna il Decreto del Ministero della Giustizia (D.A.P. - Dipartimento generale del Personale e della Formazione) del 27 gennaio 2011, con cui è stata rigettata la sua istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle seguenti infermità: (i) *"Cervicolumboartrosi, ernia discale C5-C6, C6-C7 e L5-S1 a media incidenza funzionale"*; (ii) *Gastroduodenite*; (iii) *"Esofagite erosiva da reflusso"*; diniego, espresso, come illustrato in parte narrativa, in completa aderenza al giudizio reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (CVCS), nell'adunanza n. 283/2010 del 16 giugno 2010.

2.- Nel corso del giudizio, e su espressa richiesta del ricorrente, questo Giudice ha officiato il Collegio medico legale del Ministero della Difesa (CML), presso la Corte dei conti, al fine di acquisire un parere medico-legale circa l'accertamento della sussistenza di un rapporto di dipendenza/interdipendenza da causa di servizio delle infermità articolare/ortopedica e gastriche diagnosticategli nel corso del servizio e, anche tenuto conto della perizia del consulente di parte, dott. Antonio Cassotta, incartata al fascicolo processuale, unitamente al ricorso introduttivo.

3.- Va, preliminarmente, respinta la tesi difensiva dell'INPS secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile, ai sensi dell'art. 153 c.g.c., per mancata presentazione della domanda amministrativa di pensione privilegiata e per carenza d'interesse, stante lo *status* di dipendente ancora in servizio dello XXX al momento della presentazione del ricorso; infatti, sul punto specifico si richiama il principio di diritto espresso dalle SS.RR. di questa Corte, pronunciatasi in sede nomofilattica, con la sentenza n. 12/2023, di seguito trascritto: “...«è ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio - ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito - e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata...»».

Deve, inoltre, evidenziarsi che, in realtà, nel corso del presente giudizio, lo XXX ha inoltrato domanda di pensione diretta d'inabilità (nel febbraio 2023), con riconoscimento della stessa a decorrere dal 14 gennaio 2023, essendo cessato dal servizio il precedente 13 gennaio 2023.

4.- Il ricorso è parzialmente fondato.

Ritiene, infatti, questo giudice che il parere espresso dal CML, risoltosi, in estrema sintesi: (i) nel riconoscimento della dipendenza della causa di servizio con riferimento alla patologia “*Spondiloartrosi diffusa della colonna cervico-lombare con discopatie protrusive multiple ad impegno funzionale emg accertato*” (con ascrivibilità alla 7^a cat. - Tabella A); (ii) nel diniego di dipendenza da causa di servizio dell'infermità “*gastroduodenite erosiva con esofagite da reflusso*”, è pienamente condivisibile in quanto è esaustivo, immune da vizi logici, adeguatamente motivato dal punto di vista documentale e dalla copiosa certificazione medico-legale, nonché coerente con gli atti incartati al fascicolo processuale.

4.1- In particolare, le conclusioni a cui è pervenuto il CTU con riguardo alla patologia articolare/artrosica, sono ampiamente giustificate dagli atti di causa, essendo, invero,

rilevabile nel servizio prestato dallo XXX, rilevanti e significativi fattori eziopatogenetici cui ricondurre, sotto il profilo concausale, l'insorgenza della denunciata infermità.

Va, infatti, evidenziato che il ricorrente risulta essere stato esposto, indubbiamente, a condizioni lavorative usuranti e stressogene (turni notturni, servizi esterni, pattugliamento con utilizzo di giubbotti antiproiettili, esposizione a un clima rigido e umido ecc.) che, per la ripetitività del servizio, hanno contribuito nel corso del tempo, in modo concausale efficiente e determinante, all'inesorabile e progressivo peggioramento della sua condizione fisica, comportando un aggravamento dei naturali processi degenerativi articolari ed il graduale indebolimento psico-fisico, influenzando negativamente sul suo generale stato di salute.

Osserva, specificamente, l'officiato CTU che, alla luce della corposa certificazione medica agli atti del giudizio, la valutazione medico-legale necessita una riformulazione della diagnosi nei seguenti testuali termini: *"Spondiloartrosi diffusa della colonna cervico-lombare con discopatie protrusive multiple ad impegno funzionale emg accertato"*, dovendosi considerare che la patologia sofferta - implicando un interessamento sia di natura articolare/protrusiva, che artrosica a carico della colonna cervico-lombare - deve considerarsi *"...quale unico complesso morboso insistente sullo stesso apparato osteoarticolare e stretto tratto anatomo-funzionale, pur essendo scindibili le diverse eziopatogenesi, artrosica e protrusivo-erniaria. In termini di ascrivibilità, le due patologie si ritengono meritevoli quali U.C.M. di una 7^a ctg della tabella A ai fini di E.I. e PPO da concedersi ad vitam, a far data dall'istanza del ricorrente..."*.

4.2- Altrettanto condivisibili si profilano le considerazioni espresse dal CML in relazione al diniego di dipendenza da causa di servizio della patologia gastrica sofferta dallo XXX, per la quale aveva, pure, impugnato il provvedimento negativo emesso dal Ministero della giustizia.

Anche per questa ipotesi, come per la precedente infermità, l'officiato CTU ha inteso riformulare la diagnosi in *"gastroduodenite erosiva con esofagite da reflusso"*,

precisando, tuttavia, che trattasi di patologie multifattoriali che possono ricondursi la prima (esofagite) ad “...una dieta scorretta, assunzione di bevande che aumentano la produzione di acidi all'interno dello stomaco (thè, caffè, alcool, bibite gasate e zuccherate), un'occupazione sedentaria, l'obesità, il fumo e gli sforzi fisici prolungati...”; la seconda (gastroduodenite erosiva) “...è un'affezione a sfondo prevalentemente neuro-distonico endogeno, sull'insorgenza e decorso della quale concorrono, un'alterazione della normale secrezione acida dello stomaco e più precisamente del bilancio tra fattori aggressivi e fattori di difesa della mucosa, a cui associarsi un errato stile di vita caratterizzato da abitudini alimentari scorrette...”, per le quali, deve escludersi la riconducibilità alla asserita fretteolosità con cui si consumano ordinariamente i pasti “...in cagione del servizio...”.

Sul punto, questo Giudice non può non condividere e fare proprio, ai fini che ne occupa, quanto correttamente considerato dall'ufficiato CTU, essendo pacifico che lo svolgimento abituale di turni di lavoro (notturni o diurni) non pregiudica nell'ordinaria quotidianità la regolare e corretta fruizione dei pasti (salvo che nei limitati e straordinari casi di emergenze), dovendosi, piuttosto, valutare, nel determinismo delle suindicate patologie gastriche, maggiormente incidenti le errate abitudini di vita che, in ogni caso, prescindono dallo svolgimento dell'attività di servizio; né, possono ritenersi ricorrenti e provati, nel caso all'esame, elementi e circostanze di fatto tali da ricondursi all'attività di servizio dello XXX.

Alla luce di quanto suesposto deve, quindi, ritenersi corretto il giudizio di non dipendenza da causa di servizio dell'infermità gastrica espresso dal CVCS, nell'adunanza n. 283/2010 del 16 giugno 2010, nonché correttamente recepito dall'impugnato Decreto ministeriale del 27 gennaio 2011.

5.- In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va parzialmente accolto nei suindicati termini, fermo restando che il trattamento privilegiato di 7^a cat., Tabella A, con riferimento alla seguente infermità “*Spondiloartrosi diffusa della colonna cervico-lombare con discopatie protrusive multiple ad impegno funzionale emg accertato*”, decorrerà dalla data di presentazione della relativa domanda amministrativa.

6.- Le spese di giudizio sono compensate stante il parziale accoglimento del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso iscritto al n. 37280 e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente all'ottenimento della pensione privilegiata di 7^a cat. della Tab. A, nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 13 maggio 2025.

Il Giudice

(Rossana De Corato)

(Firmato digitalmente)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. 30.6.2003, n.196

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

IL GIUDICE

(Rossana De Corato)

(Firmato digitalmente)

Depositata il 08.09.2025

Il Funzionario

(Dott.ssa Anna Rossano)

(Firmato digitalmente)

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Bari, 08.09.2025

Il Funzionario

(Dott. Anna Rossano)

(Firmato digitalmente)